

Delibera di C.C. n. 40 del 29.11.2013
Allegato "A"

COMUNE DI ISOLA DOVARESE
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della mensa scolastica presso la scuola primaria del Comune di Isola Dovarese, laddove il servizio è istituito e funzionante.

Articolo 2

Istituzione del servizio

1. La prima assunzione diretta del servizio e la sua estensione è deliberata dal consiglio comunale, così come prescrive l'art. 42 comma 2 lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni.

Articolo 3

Modalità di gestione

1. Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal comune che vi provvede tramite l'affidamento della gestione a terzi, così come previsto dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. La giunta comunale dispone la forma di gestione più idonea nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia.

Articolo 4

Servizio a domanda individuale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983.

CAPO II – GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 5

Criteri organizzativi

1. L'attività del comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.
2. Il servizio di mensa scolastica osserva il calendario scolastico.

Articolo 6

Idoneità dei locali

1. Il servizio viene svolto in locali appositamente adibiti allo scopo purchè rispondenti a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2. L'idoneità dei locali risulta da apposita certificazione dell'azienda sanitaria locale.

Articolo 7

Utenti

1. Possono usufruire del servizio di mensa scolastica gli alunni residenti e non, regolarmente iscritti alla Scuola Primaria, ubicata nel territorio comunale di Isola Dovarese, nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano.

2. I genitori, o chi ne fa le veci, devono presentare domanda di iscrizione al servizio all'Ufficio Ragioneria del Comune di Isola Dovarese, su modulo appositamente predisposto, entro il 31 luglio di ogni anno, relativamente all'anno scolastico successivo.

Il modulo di iscrizione sarà distribuito a tutti gli alunni della scuola primaria prima della fine dell'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede l'iscrizione.

Nel caso di richieste di iscrizione al servizio in numero superiore alla disponibilità dei posti, verrà stilata apposita graduatoria redatta dal Responsabile del servizio tenendo in considerazione solo le domande complete di tutti i dati richiesti e pervenute entro la precisa data di scadenza di cui sopra, secondo i seguenti criteri:

- a. Gli utenti non residenti;
- b. Gli utenti residenti appartenenti a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori;
- c. Gli utenti residenti appartenenti a famiglia in cui un solo genitore sia lavoratore;

Il non rispetto della precisa scadenza di presentazione della domanda di iscrizione al servizio, non garantisce l'ammissione allo stesso.

Particolari situazioni segnalate con apposite relazioni del Servizio Sociale del comune all'Ufficio Ragioneria, costituiranno titolo di precedenza per usufruire del servizio, anche per periodi di tempo limitati, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Articolo 8

Menu – Tabelle dietetiche

1. I menu e le tabelle dietetiche sono formulate in collaborazione con il competenze servizio dell'azienda sanitaria locale.
2. E' prevista, inoltre, l'attuazione di menu diversificati:
 - per motivi sanitari (allergie/intolleranze alimentari, patologie croniche). La richiesta di diete speciali necessita di apposita certificazione medica specialistica e viene accolta solo previa autorizzazione espressa dell'ASL su richiesta della famiglia;
 - per motivi di ordine etico e religioso.

CAPO III – PERSONALE

Articolo 9

Personale addetto al servizio di mensa

1. In caso di gestione diretta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), al servizio di mensa scolastica viene adibito il personale assegnato alla dotazione organica.
2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni, annualmente certificati dalla competente ASL. Durante lo svolgimento del servizio, inoltre, indossa gli indumenti prescritti.
3. Il servizio di mensa è gratuito per il personale dipendente che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio, così come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. In caso di gestione affidata a terzi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b), il personale assegnato a cura e spese del gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitaria di cui al precedente comma 2.

Articolo 10

Responsabile del servizio

1. Al responsabile del servizio mensa scolastica, nominato ai sensi dell'art.50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:
 - a) della verifica periodica dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili adibiti al servizio di mensa ai fini di accertarne la idoneità;
 - b) del possesso di requisiti sanitari di cui al precedente art. 9, comma 2.

Articolo 11

Personale docente statale

1. L'individuazione del personale insegnante statale avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuato dall'ufficio scolastico .

CAPO IV – CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 12

Contribuzione delle famiglie – criteri generali

1. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla giunta comunale, secondo i principi ed i criteri di cui al presente regolamento ed in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario del servizio e della connessa gestione secondo il dettato dell'art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La percentuale di copertura del costo del servizio non può comunque essere inferiore a quella media stabilita dalla legge per i servizi a domanda individuale.
3. Le contribuzioni possono essere diversificate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, secondo i principi stabiliti dall'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni nonché dei successivi decreti applicativi. Le tariffe possono essere rideterminate in corso d'anno per l'adeguamento ai fini della copertura minima prevista dalla legge, nonché dalle percentuali di previsione stabilite all'inizio dell'anno.

Articolo 13

Modalità di pagamento delle contribuzioni delle famiglie

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie è fatto in via anticipata mediante l'acquisto da parte dei genitori o chi ne fa le veci di un blocchetto composto da dieci buoni pasto.
2. I sopramenzionati buoni pasti sono acquistabili a mezzo: Tesoriere comunale;
3. L'alunno dovrà presentare all'insegnante, all'inizio della lezione nei giorni di rientro, il buono pasto completato di nome cognome e classe frequentata. A sua volta la segreteria della scuola dovrà comunicare, entro le ore 9.00 di ogni giorno, alla ditta appaltatrice, il numero dei partecipanti.

La mancata consegna del buono mensa all'insegnante implicherà la non partecipazione al pranzo. Lo studente sarà dispensato dalla partecipazione alla mensa esclusivamente nel caso di assenza dalla scuola.

Articolo 14

Morosità

Prima di accettare l'iscrizione per l'anno successivo di utenti morosi, dovrà essere verificato il regolare pagamento delle quote dovute.

In caso di persistente insolvenza, l'ammissione sarà rinviata fino al momento dell'avvenuto pagamento degli arretrati.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni

Art. 16
Norme finali

Le spese inerenti al servizio troveranno voce nel piano di diritto allo studio dell'anno scolastico relativo.

Per quanto non previsto nelle presenti norme si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

L'iscrizione al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza e l'accettazione integrale del presente regolamento.

Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento, esso sarà pubblicato sul sito web del Comune.

Una copia dello stesso verrà depositata presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo ed una appesa nel locale mensa.

Ogni eventuale modifica al presente regolamento verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale